

**DELIBERA N. 7**

**XXX SCALZO / TIM XXX (GU14/52411/2018)**

**Corecom Calabria**

IL COMITATO nella riunione del 23/09/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e succ. modif. e int.;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies

legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA l'istanza di XXX SCALZO del 30/11/2018 acquisita con protocollo n. 0213381 del 30/11/2018;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO

quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante rappresenta che il 7 maggio 2018 ha inoltrato, tramite PEC, all'indirizzo fornito da un operatore della compagnia telefonica, domanda di disdetta del contratto, attivo dal 23 febbraio 2016, e successivamente, dopo qualche settimana, di aver restituito anche il modem allo stesso indirizzo. Purtroppo ha continuato a ricevere bollettini di pagamento, anche dopo aver revocato la domiciliazione bancaria. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti l'istante ha presentato le seguenti richieste: “non pagare la fattura emessa con pagamento 13 settembre in poi”

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore evidenzia che non risulta nessuna richiesta di cessazione inoltrata a mezzo PEC, nel mese di maggio 2018. Tale richiesta risulta pervenuta soltanto l'1 ottobre 2018, e in seguito a ciò la società convenuta ha provveduto alla disdetta della linea, con cessazione contabile a partire dall'1 novembre 2018, nonché a stornare le fatture successive a tale data. L'operatore rappresenta altresì che gli risulta pervenuto un solo reclamo relativo alla mancata disdetta del contratto, pur non essendo stato allegato agli atti, ed è stato riscontrato tempestivamente con la missiva del 29 maggio 2018, con cui si invitava l'utente ad inviare la documentazione completa al fine di predisporre la cessazione della linea. L'istante, inoltre, non ha depositato nessuna documentazione attestante l'invio della richiesta di recesso di maggio 2018, non fornendo alcuna prova del diritto vantato. Pertanto non vi sono inadempimenti da parte dell'operatore, avendo quest'ultimo provveduto alla cessazione della linea con relativo storno delle fatture a partire dalla richiesta di disdetta ricevuta a ottobre, e l'istante non ha diritto a nessun tipo di indennizzo per la mancata cessazione della linea, peraltro non previsto per questa fattispecie, secondo l'orientamento consolidato dell'Autorità.

### **3. Motivazione della decisione**

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante non possono essere accolte. Invero dai documenti in atti si evince che l'istante ha formulato una valida e regolare richiesta di recesso dal contratto solo l'1 ottobre 2018, né ha dato prova del contrario, in quanto non ha prodotto la disdetta che avrebbe inviato il 7 maggio 2018. Invero, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata dall'operatore, l'istante il 21 maggio 2018 ha reclamato la mancata cessazione del contratto e l'operatore ha riscontrato la contestazione con la missiva del 29 maggio 2018, con cui ha rigettato il reclamo, indicando le modalità corrette con cui doveva essere effettuata la richiesta di cessazione della linea telefonica e i documenti da allegare, secondo quanto previsto dall'art. 3 delle C.G.A. Conseguentemente l'istante ha inoltrato la richiesta di recesso, con le modalità prescritte dalle condizioni contrattuali, solamente l'1 ottobre 2018 e la società ha provveduto ad eseguirlo l'1 novembre 2018, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, previsto dalla normativa di settore, stornando tutte le fatture emesse successivamente a tale data. Pertanto non si ravvisa alcun inadempimento contrattuale da parte dell'operatore e non può essere accolta la richiesta di storno della fattura di settembre 2018, atteso che la richiesta di disdetta, conforme alle prescrizioni contrattuali, risulta pervenuta presso la società resistente successivamente all'emissione della stessa, ovvero l'1 ottobre 2018. Né in ogni caso può essere riconosciuto alcun indennizzo in favore dell'istante per la ritardata cessazione del contratto, peraltro non previsto per tale fattispecie secondo i più recenti orientamenti dell'Autorità ed in particolare in base alla Delibera dell'Autorità n. 14/15/CIR, (ex multis, v. anche Delibere 121/15/CIR, 16/16/CIR, e 20/16/CIR nonché Co.re.com Calabria n. 450/16 e Determina n. 15/18/DTC), posto che la stessa è intervenuta nel termine di 30 giorni previsto dalla normativa di settore per dare seguito alla disdetta. Alla luce delle motivazioni esposte, le richieste dell'istante devono pertanto essere rigettate.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Scalzo XXX, nei confronti della società Tim- Telecom Italia XXX
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 23 settembre 2019

IL PRESIDENTE

Firmato da:ROTTA GIUSEPPE  
Motivo:Giuseppe Rotta Presidente Corecom  
Luogo:Reggio Calabria  
Data: 23/09/2019 19:20:17